



COMUNE DI NOTARESCO

(Provincia di Teramo)

Via Castello n.6

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21 Del 03-06-2009

Oggetto: Tarsu - Rideterminazione tariffe anno 2009 - Presa d'atto.-

L'anno duemilanove il giorno tre del mese di giugno alle ore 15:30, presso la sala consiliare "Giovanni Paolo II", convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straord. urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CATARRA VALTER	P	CORRADETTI GIUSEPPE	P
DI BONAVENTURA DIEGO	P	DE PATRE RAFFAELE	P
DEL PAPA GIUSEPPE	P	ETTORRE CONCETTA	P
TORBIDONE ANTONIO	P	SPOSETTI NICOLA	P
SACCOMANDI SANDRO	P	MARZIANI GIUSEPPE	P
BUCCI EMILIO	P	RECCHIUTI SILVIA	P
DI GIANVITTORIO ANTONIO	P	DI MARCO GIUSEPPE	P
METTIMANO LUCA	P	ZIPPI PAOLO	P
CENSONI PIETRO	P		

ne risultano presenti n. 17 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor ETTORRE CONCETTA in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assistito dal SEGRETARIO Signor FABRI ANTONIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi del D.LGS 267/2000 :

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Censoni;

Dato atto che l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno.

Visto l'art.1, comma 169 della Legge Finanziaria 2007, n. 296/2006, espressamente riportato: *gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*

Considerato che il termine per la deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2009 è prorogato al 31 maggio 2009 (Decreto del Ministero dell'interno del 26 marzo 2009).

Relativamente alla determinazione delle tariffe, aliquote dei tributi e il blocco dei tributi locali: si richiama l'art. 77- bis, comma 30 dl n. 112/2008, il quale espressamente prevede: "Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedenti all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti di deliberare aumenti dei tributi delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi a essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art. 1, comma 7, del Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, **fatta eccezione per gli aumenti relativi alla TARSU**".

Relativamente alla proroga della TARSU e della TIA così si chiarisce:

L'attuazione di alcune disposizioni del codice ambientale (D.lgs. 02/04/2006, n. 152) che dovevano essere applicate già dal 2008, per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 5 comma 1 decreto di proroga ambientale, troveranno anche per il 2009 alcuni rinvii. Tra questi, la lett. a) dell'articolo 5, comma 1 (decreto ambientale) stabilisce che, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun Comune per l'anno 2006, sarà invariato anche per tutto l'anno 2009 confermando l'allungamento di tale proroga iniziata nel 2007. **Pertanto, anche per il 2009 viene prorogato il regime di prelievo del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato da ciascun comune per l'anno 2006 ossia, per il Comune di Notaresco, la tassa rifiuti (Tarsu) di cui agli artt. 60 e seguenti del d.lgs 507/1993.** La finalità della norma è quella di "congelare" anche per l'anno 2009 il sistema di prelievo già introdotto presso ciascun Comune al fine di evitare confusioni che potrebbero derivare dalla prossima introduzione della nuova tariffa; nonché introdurre inutili mutazioni dei sistemi di prelievo che sono ormai destinati ad essere superati dalla nuova tariffa.

Relativamente alla proroga del regime tariffario per rifiuti assimilabili così si specifica esponendo di seguito un breve excursus storico : l'art.5, comma 2 del decreto ambientale è intervenuto anche sull'assimilazione dei rifiuti, introducendo un nuovo slittamento dei termini dettati dall'art. 195 del codice ambientale, modificato dal d.lgs 4/2008. In particolare, l'articolo 195 del codice ambientale modificato dal d.lgs 4/2008 aveva stabilito che: la competenza in merito all'individuazione dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani è in capo allo Stato; - entro un anno dall'entrata in vigore del d.lgs 4/2008 ai rifiuti assimilati si sarebbe comunque dovuta applicare una tariffazione legata alle sole quantità conferite al

servizio pubblico, articolando una parte fissa e una variabile, nel rispetto del principio di copertura integrale dei costi. La norma, inoltre, prevedeva che occorreva tener conto della tipologia dei rifiuti prodotti e il comune, nel proprio regolamento, doveva disciplinare le modalità di riduzione in caso di rifiuti assimilati smaltiti da soggetti terzi. Tale termine sarebbe scaduto il 29.01.2009. Il comma 2, dell'articolo 5 interviene stabilendo il differimento del suddetto termine non più entro l'originaria scadenza di un anno ma portandola a diciotto mesi ossia al 29.07.2009. Tuttavia, è da rilevare, che tale proroga non estendendosi a tutto l'anno 2009 comporta una serie di problemi in particolare: si pone in conflitto con la dilazione del regime TARSU. I Comuni che applicano ancora la TARSU non prevedono normalmente né a livello tariffario né a livello regolamentare una distinzione tra costi fissi e costi variabili; - i criteri dettati dall'articolo 2, comma 26 del d.lgs 4/2008 non sono applicabili ai Comuni che applicano la TARSU. Tale articolo prevede che non sono assimilabili i rifiuti urbani che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini, nonché i rifiuti che si formano negli esercizi commerciali con grandi superfici di vendita. Tale articolo, inoltre, prevede la non applicabilità della tariffa agli imballaggi secondari e terziari recuperati tramite soggetti autorizzati, a prescindere dal fatto che tali imballaggi siano stati assimilati dal comune. Tali disposizioni se venissero considerate riferibili anche alla TARSU risulterebbero ingestibili da parte dei Comuni.

Atteso che il gettito complessivo della Tarsu non può superare il costo di esercizio del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani interni, né può essere inferiore al 50% del predetto costo (articolo 61, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507).

Tenuto conto che il costo di esercizio deve comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature (articolo 61, comma 2, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507).

Preso atto che con comunicazione prot. 869/09 del 23 aprile 2009, la Società CIRSU Spa per l'anno 2009, stima la spesa relativa al servizio di raccolta, trasporto, smaltimento, eco tassa, ed iva compresa, in € 722.873,81;

Tenuto conto del costante e progressivo aumento dei costi del servizio, riassunti nella tabella che segue:

Costi Cirsu anno 2003	350.000,00
<u>Costi Cirsu anno 2004</u>	380.000,00
Costi Cirsu anno 2005	430.000,00
Costi Cirsu anno 2006	450.000,00
Costi Cirsu anno 2007	586.000,00
Costi Cirsu anno 2008	566.000,00
Costi Cirsu anno 2009 previsione	723.000,00

Considerato stimabile in € 32.500,00 il compenso della SOGET Spa, per la gestione della riscossione Tarsu giusta convenzione in essere:

Ruolo	Carico netto a favore Ente	Imposta pura + 10% add.li	Totale entrata	numero articoli prevedibili	Euro 2,58	percentuale compenso da convenzione 3%	Totale comp.comm. SOGET
2009	€ 760.801,00	€ 76.080,00	€ 836.881,00	2860	7.380,00	25.110,00	€ 32.490,00

Ritenuto quindi necessario aumentare, per l'anno 2009, per tutte le categorie, le tariffe nella misura del 30% così da determinare, in via previsionale, un gettito in entrata, per € 837.000,00 comprensivo delle addizionali Eca;

Preso atto che con il suddetto aumento, la percentuale di copertura del costo del servizio sarà quella risultante dal prospetto che segue:

Capitolo	Oggetto: Bilancio previsione 2008 – Spese	Spesa
951-951/1-951/20-951/21	<u>Spese per il personale</u>	64.000,00
952/1	<u>Acquisto di beni e servizi (escluse le spese una tantum)</u>	2.000,00
953	Concorso spese Cirsu	722.873,81
954	Utilizzo beni di terzi (discarica Savini)	5.000,00
956	Interessi passivi ed altri oneri per mutui	8.579,09
951/7	Imposte e tasse	4.360,00
143/3	Compenso alla Soget per riscossione TARSU	32.500,00
	Totale Spesa 2009	839.312,90

Capitolo	Oggetto: Bilancio previsione 2008 – Entrate	Entrata
52	<u>Tarsu (imposta pura +addizionali Eca e Meca)</u>	837.000,00

Calcolo copertura prevista del costo di esercizio di nettezza urbana per l'anno 2009:

- Entrate E 837.000,00 x 100
- ----- = 99,72
- Spese E 839.312,90

Richiamata la delibera di giunta Comunale n. 41 del 06.05.2009.

Visti gli articoli 58, 61, 67 e 69 del d.lgs. 507/93.

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con atto consiliare n. 110 del 14.09.1994.

DELIBERA

- 1) Di prendere atto, con decorrenza 01.01.2009, delle nuove tariffe TARSU come riportate nel prospetto riepilogativo che segue, già approvato con delibera di Giunta n.41 del 06/05/2009:

Tariffa al netto delle addizionali

Categoria	Tipologia immobile	Tariffe Nette aggiornate
		Anno 2009
1 C	Abitazione	1,82
1 C	Attività ricettive alberghiere (agriturismo)	1,82
1 C	Unico Occupante (rid. 30% tariffa base)	1,27
1 C	Uso Occasionale (rid.30 tariffa base)	1,27
1 C	Rurale (rid. 70% tariffa base)	1,27
1 C	Fuori Area Raccolta	0,55
2A	Sale Giochi	2,54
2A	Deposito di stoccaggio	2,54
3 B	Commercio all'ingrosso	2,54
3 B	Autorimesse	2,54
4 D	Terziarie (uffici, banche, studi privati)	4,33
4 D	Circoli	4,33
5 E	Produttive, industriali, artigianali	3,00
5 E	Commercio non deperibile	3,47
5 E	Artigianale di servizio (meccanico, parrucchiere, carrozzieri, fabbro)	3,47
	prod.ind.le /artigianale (riduzione 50%)	1,51
6 F	Pubblici esercizi	5,42
6 F	Commercio beni deperibili	5,42

2) Dare atto che le tariffe sopra riportate si intendono al netto delle addizionali; pertanto alle stesse si devono aggiungere, volta per volta, le maggiorazioni che la legge pone a carico dei contribuenti, in particolare:

- addizionale ex ECA del 5%, a beneficio dell'ente;
- maggiorazione addizionale Eca (MECA) del 5%, a beneficio dell'ente;
- addizionale Provinciale del 5%, a beneficio della Provincia.

In sostanza, nell'anno 2009, a seguito dell'aumento del 30%, deliberato con il presente atto di Giunta, la tassazione a carico dei contribuenti, per ogni mq di superficie a disposizione, così risulterà:

Categoria	Tipologia immobile	Tarsu anno 2009 a carico contribuente.
1 C	Abitazione	2,09
1 C	Attività ricettive alberghiere (agriturismo)	2,09
1 C	Unico Occupante	1,46
1 C	Uso Occasionale	1,46
1 C	Rurale	1,46
1 C	Fuori Area Raccolta	0,63
2 A	Sale Giochi	2,92
2 A	Deposito di stoccaggio	2,92
3 B	Commercio all'ingrosso	2,92
3 B	Autorimesse	2,92
4 D	Terziarie (uffici, banche, studi privati)	4,98
4 D	Circoli	4,98
5 E	Produttive, industriali, artigianali	3,45
5 E	Commercio non deperibile	3,99
5 E	Artigianale di servizio (meccanico, parrucchiere, carrozzieri, fabbro)	3,99
	prod.ind.le /artigianale (riduzione 50%)	1,74
6 F	Pubblici esercizi	6,23
6 F	Commercio beni deperibili	6,23

3) Dare atto che per quanto riguarda le riduzioni, troveranno applicazione le norme del vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

4) Di introitare le somme riscosse a titolo di tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani al Titolo I, Categoria II, del bilancio 2009.

5) La presente deliberazione sarà trasmessa alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 69, comma 4, del d.lgs. 507/1993.

Identificare il responsabile del procedimento del presente atto in:
MAGGITTI FRANCO Area UFFICIO FINANZIARIO - CONTABILITA' E PER

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ETTORRE CONCETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
FABRI ANTONIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Albo Prot. n. _____

Lì, 01-07-2009

IL RESPONSABILE
MARZIANI FRANCESCO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.
Lì,

IL RESPONSABILE
MARZIANI FRANCESCO